

Estratto dal Verbale n° 27-D della seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2019

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 17 dicembre 2019, in relazione al punto 5) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

**DELIBERAZIONE N. 24/2019**

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto l'art. 687 del codice della navigazione ai sensi del quale l'ENAC agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- Visto l'art. 693 del codice della navigazione di conferma dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1997, n. 250 che prevede l'assegnazione all'ENAC dei beni facenti parte del demanio aeronautico civile per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale;
- Vista la proposta del Presidente del 26 giugno 2019, n. 75226/PRE, avente ad oggetto la costituzione della società in-house a socio unico denominata "ENAC servizi s.r.l.";
- Vista la propria deliberazione dell'11 novembre 2019 avente ad oggetto l'istituzione della società in-house ENAC servizi s.r.l. che qui si intende integralmente richiamata;
- Vista la proposta di deliberazione ENAC-DG 06/12/2019-139991 concernente l'approvazione della proposta di atto costitutivo e di statuto della costituenda società in-house "ENAC servizi s.r.l.";
- Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448 ed, in particolare, l'art. 29, comma 1, lett. b);
- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante: "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e ss.mm.ii. ed, in particolare gli artt. 4 e 5 concernenti rispettivamente le finalità perseguibili mediante la



costituzione di una società e gli oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica;

– Considerato che:

- l'ENAC, in virtù delle competenze istituzionali transitate dalla ex DGAC ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto istitutivo ed in aderenza al combinato disposto della lettera o) e lettera q) dell'art. 2, comma 2 dello statuto che riconosce all'Ente la facoltà di gestire il demanio aeroportuale civile assegnato ad uso gratuito ex art. 8 comma 2 del decreto istitutivo, compresi gli aeroporti a preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico-economico, continua a gestire 20 aeroporti di cui 19 di aviazione generale oltre allo scalo di aviazione commerciale di Pantelleria di interesse sociale in quanto assegnatario di rotte gravate da oneri di servizio pubblico a garanzia della continuità territoriale;
- le procedure volte alla concessione della gestione di siffatti aeroporti a soggetti terzi hanno evidenziato esiti negativi a causa della scarsa produttività dell'investimento;
- siffatti aeroporti svolgono un ruolo strategico nello sviluppo economico e sociale delle comunità territoriali e rappresentano un efficace strumento di diffusione della cultura aeronautica rilevando ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) e dell'art. 4, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 quali servizi di interesse generale;
- l'EASA, nell'ambito del procedimento di certificazione dell'aeroporto di Pantelleria, ha ritenuto che l'affidamento della gestione dello scalo ad una società in-house sia una soluzione idonea a superare il conflitto di interessi insistente sull'ENAC in qualità di gestore dell'aeroporto vigilato e di Autorità di vigilanza ai sensi del Regolamento UE n. 139/2014 e conseguentemente, a consentire il perfezionamento del pendente procedimento di certificazione dell'aeroporto;
- l'ENAC, in virtù dell'art. 2 lettera v) e lettera u) dello statuto, quale Autorità dell'aviazione civile italiana, cura la formazione e l'aggiornamento dei soggetti vigilati anche al fine di consentirgli il mantenimento delle certificazioni inizialmente ottenute nonché il migliore esercizio delle attestazioni aeronautiche possedute;
- la summenzionata attività risulta connotata da finalità pubblicistiche ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che rileva, altresì, ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo 4 quale fornitura in autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o allo svolgimento delle sue funzioni;



- l'ENAC partecipa, in attuazione dell'art. 2 lettera g), x), z) dello statuto, al pari delle Autorità dell'aviazione civile degli altri Stati europei con le quali concorre, ad attività di gemellaggi amministrativi finanziati dall'Unione Europea ex Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, cosiddetti *twinning*, per l'adeguamento amministrativo e normativo delle amministrazioni dell'aviazione civile di Paesi non UE al fine di promuovere e garantire l'uniformità del sistema dell'aviazione civile internazionale;
  - che la summenzionata attività rileva ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, quale fornitura in autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o allo svolgimento delle sue funzioni;
- Ritenuto, pertanto, che la costituzione della società in-house risulti strettamente necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali;
  - Vista l'analisi economica che qui si intende integralmente richiamata, di cui alla citata nota ENAC-PRE n. 75226 del 26 giugno 2019, volta a dimostrare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria che motivano la scelta di istituire una società in-house a responsabilità limitata per lo svolgimento delle predette categorie di attività;
  - Ritenuto che la società in-house consente il migliore perseguimento delle finalità istituzionali sopra riferite, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché l'ottimale impegno delle risorse pubbliche, in considerazione anche del previsto raggiungimento di un equilibrio economico in un periodo ragionevolmente breve;
  - Attesa, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la compatibilità dell'intervento finanziario previsto, con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
  - Vista la proposta di nominare il dott. Alessio Quaranta, Direttore Generale dell'ENAC, quale amministratore unico della costituenda società in-house, di cui alla nota ENAC-DG 06/12/2019-139991, per il tempo necessario alla costituzione e all'avvio della medesima e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua costituzione;
  - Atteso che la nomina del dott. Alessio Quaranta, in qualità di amministratore unico, risulta funzionale unicamente all'avvio della costituenda società;
  - Rilevate, pertanto, l'assenza di cause di incompatibilità ex art. 8, comma 3, dello statuto dell'Ente;
  - Atteso che la costituenda società ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:



- assumerà la denominazione di ENAC servizi s.r.l., società uni personale con sede in Roma alla via Salaria 825, 00138, presso l'aeroporto dell'Urbe;
  - sarà partecipata totalmente ed esclusivamente dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ente pubblico non economico istituito con decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250;
  - avrà quale oggetto sociale: la gestione di aeroporti di aviazione generale e dell'aeroporto di Pantelleria – attualmente in regime di gestione diretta da parte dell'Ente; la partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico-economico, ai sensi dell'art. 2 lett. g) del decreto istitutivo dell'ENAC; la formazione del personale; le attività internazionali legate alla propria attività; le altre operazioni indicate nel progetto di statuto;
  - l'ammontare del capitale sociale sarà pari a un milione di euro e verrà versato interamente dal socio unico ENAC all'atto della redazione dell'atto costitutivo;
  - il conferimento del socio unico consisterà nel versamento dell'intero capitale sociale;
  - la società sarà amministrata da un amministratore unico, scelto anche tra i non soci per la prima volta in sede di costituzione della società e successivamente dall'assemblea;
  - le norme relative al funzionamento della società e quelle relative al funzionamento e alla rappresentanza sono contenute negli artt. 6,7 e 8 dell'allegato schema di statuto;
  - la costituenda società nominerà un collegio sindacale secondo le previsioni dell'art. 8 dell'allegato schema di statuto o che si avvarrà di una società di revisione contabile per la revisione legale dei conti;
  - l'importo stimato delle spese per la costituzione della società è pari a euro 2800,00;
- tenuto conto della richiesta del Collegio dei revisori dei conti concernente la trasmissione della presente decisione al Ministro vigilante ritendendola di contenuto strategico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,

**DELIBERA**



- di approvare lo schema di atto costitutivo e dello statuto della costituenda società in-house denominata “ENAC servizi s.r.l.” che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante;
- di dare mandato al Presidente, dott. Nicola Zaccheo, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto della predetta società, secondo gli approvati schemi, ed ai conseguenti adempimenti;
- di nominare il dott. Alessio Quaranta, Direttore Generale dell’ENAC, amministratore unico della società ENAC servizi s.r.l. per il tempo necessario alla costituzione e all’avvio della società e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla costituzione della stessa.

La presente deliberazione viene trasmessa al Ministro vigilante ai sensi dell’art. 11 comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 ed inviato alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L’odierna decisione è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 del decreto legislativo 2013 n. 33 e dell’art. 7 comma 4 del decreto legislativo 2016 n. 175.

Il Segretario  
Avv. Giovanna Di Giandomenico

Il Presidente  
Dott. Nicola Zaccheo

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*